



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000174 P-4.22.4
del 10/01/2014



Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione Economia
Nucleo di valutazione Finanze

Ministero Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. COM(2013)814.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma 10/01/2014

Prot. 3-13756 UCL

URGENTISSIMO

Al Dipartimento per le politiche europee
Ufficio coordinamento politiche UE
Servizio II - Segreteria CIAE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0000177 A-4.22.4
del 10/01/2014



8753407

p.c.. All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero affari esteri

- Nucleo di valutazione

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

- Codice del Consiglio: 16918/13
- Codice della proposta: COM(2013) 814
- Codice interistituzionale: 2013/0400 (CNS)
- Riferimento DPE: OI89

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/CE concernente Il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

- **Codice della proposta:**COM(2013) 814 del 25/11/2013
- **Codice interistituzionale:**2013/0400(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta ha origine dalla considerazione della Commissione Europea che il problema dell'erosione della base imponibile a livello societario è molto sentito nell'agenda politica di molti paesi UE ed extra UE, ed è stato posto all'ordine del giorno dei recenti meetings G20 e G8, nonché trattato in ambito OCSE in un gruppo dedicato all'erosione della base imponibile e lo spostamento di profitti (cd. ' BEPS ').

La Commissione ritiene, in particolare, che il contrasto alla doppia “non imposizione” rappresenti uno dei settori principali in ambito comunitario che necessita di un'azione urgente e coordinata all'interno di un più ampio contesto teso a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione dell'impiego delle asimmetrie normative tra i sistemi fiscali nazionali. Uno specifico esempio di doppia non imposizione è stato inizialmente tracciato nel 2009 dal Gruppo Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese con riguardo ai disallineamenti tra strumenti finanziari ibridi. Sulla base delle risposte ottenute dalla consultazione pubblica della Commissione sulla doppia non imposizione è emerso, inoltre, che tali disallineamenti rappresentano un fenomeno da contrastare.

La struttura dei finanziamenti ibridi consiste in strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia di debito che di apporto di capitale. A causa delle differenti qualificazioni giuridiche e fiscali attribuite dagli Stati membri a talune forme di finanziamento (debito o capitale), i pagamenti transfrontalieri nell'ambito di un prestito ibrido sono trattati come oneri fiscalmente deducibili in uno Stato membro (lo Stato membro del pagatore) e come somme soggette ad esenzione nell'altro Stato membro (lo Stato membro del beneficiario) in quanto qualificate come utili risultando così una doppia assenza di imposizione.

Per risolvere tale fenomeno, il Gruppo Codice di Condotta nel 2011 ha predisposto una linea-guida in base alla quale lo Stato membro ricevente avrebbe dovuto seguire la qualificazione fiscale data ai pagamenti ibridi da parte dello Stato membro della fonte. A ciò ne veniva fatto conseguire che nessuna esenzione fiscale poteva essere concessa per i pagamenti a fonte di prestiti deducibili nello Stato membro della fonte. Secondo la ricognizione effettuata nel corso dei lavori comunitari in questione solo alcuni Stati avevano già adottato misure nazionali di tale natura (Italia, Regno Unito, Austria) con la qualificazione di best practices in materia. Ed invero tali soluzioni nazionali

furono il modello di riferimento per gli esiti raggiunti nel Gruppo di lavoro comunitario in questione.

Tuttavia, tale soluzione da adottarsi mediante un atto di soft law, secondo una valutazione giuridica effettuata dai Servizi giuridici della Commissione, è apparsa in potenziale contrasto con la direttiva 2011/96 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, così come modificata in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea. In tal senso, ad avviso della Commissione, per introdurre la soluzione individuata dai lavori del Gruppo Codice di Condotta era indispensabile modificare la direttiva madre-figlia.

Istanze di modifica della direttiva nel senso delineato sono prevenute dal Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 aprile 2012, le quali, nel sottolineare la necessità di individuare modalità concrete per migliorare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale ha chiesto una revisione della Direttiva Madre-Figlia al fine di eliminare l'evasione per mezzo degli strumenti finanziari ibridi nell'UE.

Il piano d'azione per rafforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale adottato dalla Commissione il 6 dicembre 2012 identifica il contrasto ai disallineamenti tra sistemi fiscali come una delle azioni da intraprendere nel breve periodo (entro il 2013).

Inoltre, nel citato piano d'azione viene proposta una revisione delle norme antiabuso previste nelle direttive comunitarie sulla tassazione societaria, tra cui la Direttiva madre-figlia, al fine di attuare i principi posti alla base della Raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva – adottata dall'Esecutivo in concomitanza al suddetto piano d'azione - dove viene individuato uno standard di clausola antiabuso generale ('GAAR') della quale è auspicata l'adozione da parte di tutti Stati membri.

L'inserimento di una clausola anti-abuso più completa, adattata alle caratteristiche della Direttiva madre-figlia e sulla base dei principi indicati dalla citata Raccomandazione, costituirebbe un precedente diretto a migliorare l'efficacia delle misure adottate a livello nazionale per contrastare l'evasione fiscale internazionale, rafforzando nel contempo l'azione coordinata degli Stati membri nel rispetto delle libertà fondamentali del Trattato posto che ad avviso della Commissione lo standard individuato nella Raccomandazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia anti-abuso.

Il 21 maggio 2013, infine, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui ha invitato gli Stati membri ad adottare il piano d'azione della Commissione e attuare pienamente la Raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione ad affrontare specificamente il problema dei disallineamenti tra i diversi sistemi fiscali utilizzati negli Stati membri, nonché a presentare nel 2013 una proposta per la revisione della Direttiva Madre-Figlia al fine di rivedere la clausola anti-abuso ed eliminare il fenomeno della doppia non imposizione nella 'UE dovuta all'utilizzo di strumenti ibridi.

Infine, nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013, il Consiglio europeo ha così preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta entro la fine dell'anno per la revisione della Direttiva madre-figlia.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta mira a contrastare i disallineamenti nei finanziamenti ibridi nell'ambito di applicazione della Direttiva Madre-figlia, nonché ad introdurre una regola generale antiabuso per proteggere il funzionamento della presente direttiva .

Tali obiettivi richiedono una modifica della Direttiva in questione e, pertanto, l'unica opzione possibile è presentare una proposta di direttiva della Commissione. In materia di imposte dirette, la base giuridica pertinente è l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale la Commissione può emanare direttive per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati come un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno .

Gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere sufficientemente realizzati unilateralmente dagli Stati membri. Sono proprio le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti il trattamento fiscale dei finanziamenti ibridi che consentono ai contribuenti, in particolare ai gruppi societari, di adottare strategie di pianificazione fiscale internazionale che portano a distorsioni o a flussi di capitale e di concorrenza del mercato interno. Inoltre, le notevoli differenze tra gli approcci degli Stati membri contro comportamenti elusivi creano incertezza giuridica e minano le finalità della Direttiva in quanto tale, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli fiscali alla creazione di gruppi societari di Stati membri diversi. L'azione a livello UE è necessaria per ottenere una migliore efficacia dell'iniziativa.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La reazione dei singoli Stati membri in materia di disallineamenti tra strumenti finanziari ibridi non sarebbe efficace a risolvere il problema, poiché la questione nasce dall'interazione dei diversi sistemi nazionali di imposta. Infatti, eventuali iniziative non coordinate tra singoli possono provocare ulteriori disallineamenti o creare nuovi ostacoli fiscali al mercato interno. Una modifica delle Convenzioni sulla doppia imposizione tra gli Stati membri non costituirebbe un metodo adeguato per affrontare la questione, in quanto qualsiasi accordo tra due Stati potrebbe comportare la scelta di soluzioni diverse. Secondo la Commissione altre iniziative internazionali, come quella intrapresa dall'OCSE sull'erosione della base imponibile societaria (BEPS), non sarebbero in grado di affrontare le preoccupazioni in ambito UE che, in quanto tali, richiedono una modifica della vigente legislazione comunitaria. Infine, l'accordo raggiunto nel gruppo Codice di condotta per gli Stati membri volto ad adottare un approccio coordinato può essere applicato solo dopo un emendamento alla Direttiva società madri e figlie che non può prescindere da una proposta della Commissione.

Clausola anti-abuso. La vigente Direttiva madre-figlia conferisce la facoltà agli Stati membri di applicare nazionale o disposizioni convenzionali necessarie per la prevenzione di frodi o abusi. Con la proposta in questione tale previsione diviene, invece, obbligatoria, anche sotto il profilo dei contenuti individuati. La proposta è anche frutto dell'interpretazione della materia anti-abuso da parte della Corte di Giustizia ciò alla luce dei principi comunitari riguardanti, in particolare, la libertà di stabilimento che non può essere travalicato anche se l'obiettivo è nella lotta alle condotte elusive. Le attuali misure anti-abuso nazionali degli Stati membri coprono una vasta gamma di forme e obiettivi, essendo state concepite in un contesto nazionale per affrontare i problemi specifici degli Stati membri e le caratteristiche dei loro sistemi fiscali. In tal senso, l'attuale situazione non garantisce sufficiente chiarezza per i contribuenti e per le amministrazioni fiscali tenuto conto che ci si trova di fronte ad operazioni transfrontaliere ed in un contesto di mercato interno dell'UE. Considerando tutti questi fattori, l'azione dei singoli Stati membri non sarebbe così efficace all'interno della UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'obbligo di imposizione è limitato solo alla quota di corrispettivi finanziari ibridi, che è deducibile nello Stato membro di origine. Quanto alla clausola anti-abuso generale proposta è in linea con i limiti di proporzionalità previsti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Pertanto, le modifiche

proposte sono conformi al principio di proporzionalità in quanto non vanno oltre ciò che è necessario per affrontare gli obiettivi prefissati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta si prefigge l'obiettivo di contrastare il fenomeno della doppia deduzione-non imposizione a livello comunitario, particolarmente sentito da parte degli Stati membri anche in seguito alla discussione del piano d'azione per rafforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale adottato dalla Commissione il 6 dicembre 2012 che identifica proprio nel contrasto ai disallineamenti tra sistemi fiscali una delle principali azioni da intraprendere nel breve periodo.

La proposta costituisce pertanto una priorità per la Commissione Europea e il dibattito nel merito della stessa, pur iniziando sotto Presidenza Greca nel primo semestre 2014, potrebbe ricadere anche sotto Presidenza italiana del secondo semestre 2014.

La valutazione della proposta è complessivamente positiva, in quanto:

- fornisce una definizione più puntuale degli obiettivi e dei principi della Direttiva, mediante la modifica dei "considerando";

- elimina il rischio deduzione non imposizione insito nei c.d. strumenti ibridi che allo stato attuale, sfruttando le asimmetrie normative degli Stati membri, consentono, da un lato, alla società figlia, residente in uno Stato membro, di dedurre i pagamenti effettuati verso la società madre, dall'altro, permettono a quest'ultima di esentare detti pagamenti in quanto considerati dividendi dalla legislazione del suo Stato membro di residenza. A fronte di ciò, la proposta obbliga lo Stato membro della società madre (o della sua stabile organizzazione) ad accordare il beneficio dell'esenzione sugli utili percepiti solo se detti proventi non sono deducibili nello Stato membro di localizzazione della società figlia. In altri termini, lo Stato membro di destinazione del provento derivante da uno strumento ibrido è obbligato a tassarlo in capo alla società madre quando la società figlia, residente in altro Stato membro, deduce tale remunerazione dal suo reddito;

- introduce un'ulteriore clausola antiabuso di carattere generale, ispirata a quella contenuta nel paragrafo 4.2 della Raccomandazione UE sulla pianificazione fiscale aggressiva [(COM 82012)8806] ed appositamente modulata sulla Direttiva madre-figlia. Detta clausola obbliga gli Stati membri a negare i benefici della Direttiva in esame (i.e. esenzione dalla ritenuta in uscita/esenzione del dividendo) ogniqualvolta c'è una costruzione o una serie di costruzioni artificiali poste in essere al fine principale di ottenere un indebito vantaggio fiscale, violando l'oggetto, lo spirito o il fine della medesima Direttiva, come chiariti nei riformulati "considerando". L'inserimento di una simile clausola quindi non può che essere valutato positivamente in quanto:

- garantisce un comportamento uniforme da parte di tutti gli Stati membri, evitando comportamenti "non compliant" da parte di alcuni Stati, altrimenti foci di fenomeni di "directive shopping". Si ricorda che allo stato attuale gli Stati membri non sono obbligati a negare i benefici della Direttiva in presenza di costruzioni artificiali, applicando la ritenuta in uscita sui dividendi distribuiti o tassando i relativi proventi in capo alla società madre CONDUIT.

- lascia impregiudicata l'applicazione delle norme antiabuso nazionali o convenzionali, adottate da ciascuno Stato membro, che potrebbero risultare utili qualora delle costruzioni artificiali sfuggano all'applicazione della clausola in esame. Detta clausola, infatti, si affianca a quella ancor più generale contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva madre-figlia, che "non preclude

l'applicazione di norme domestiche o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale".

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di modifica della Direttiva madre-figlia volta a rimediare gli effetti dei disallineamenti delle legislazioni fiscali degli Stati membri (i.e. estensione agli strumenti ibridi e previsione di un'ulteriore clausola anti-abuso) è conforme all'interesse nazionale, espresso anche in ambito OCSE, di cui l'Italia è membro. Peraltro, nell' "hybrid Mismatch Arrangements", pubblicato nell'OCSE nel marzo 2012, al fine di contrastare le erosioni di basi imponibili create dall'utilizzo degli ibridi, individua tra le possibili misure di contrasto, l'adozione di norme anti-abuso generali (GAAR) da parte degli Stati, sul modello di quelle contenute negli articoli 44, comma 2, lett. a) e 89, comma 3, del Tuir (cfr. chapter 3 e 4, paragrafo 55).

Si fa presente, inoltre, che la proposta di GAAR da inserire nella Direttiva madre-figlia è in linea con la politica di contrasto al fenomeno delle "figlie conduit UE" adottata dall'Italia sin dal 2006, che ha portato alla modifica della disciplina degli utili black list di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, mediante l'introduzione del termine "provenienti" in luogo del termine "corrisposti". Detta modifica è avvenuta ad opera del D.LGS 223 del 2006 al fine di contrastare il rientro degli utili provenienti da paradisi fiscali mediante l'interposizione fittizia di società figlie UE che avrebbero fatto arrivare tali utili alla società madre senza aver scontato alcuna imposizione né nel Paese della fonte (i.e. tax haven), né nello Stato UE della società figlia. In capo alla società madre, inoltre, avrebbero beneficiato dell'esenzione in quanto formalmente corrisposti da una società figlia UE.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Quanto alle prospettive negoziali, a fronte della priorità che la proposta riveste per la Commissione Europea, occorre evidenziare che la modifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 alla Direttiva in questione, consistente in una "linking rule" sul trattamento delle strutture di finanziamento ibride volte ad evitare la doppia deduzione, aveva raccolto un ampio consenso in sede di lavori del Gruppo Codice di Condotta nel 2011 della maggior parte degli Stati membri, tra cui l'Italia. Nel corso dei predetti lavori si sono registrate le riserve da parte di Lussemburgo e Belgio. Anche l'Olanda si unì a tali riserve peraltro con la motivazione che la materia dovesse essere affrontata da una direttiva e non mediante una soft law, a cui era invece diretto l'esercizio del Codice di Condotta.

Per quanto riguarda, invece la clausola anti-abuso di cui all'articolo 1 della proposta di Direttiva, il negoziato potrebbe incontrare alcune difficoltà di avanzamento dovute alla posizione che hanno assunto alcuni Stati membri (tra i quali Francia e Germania) con riferimento all'introduzione di una clausola anti-abuso a livello comunitario che tenga conto dei limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tali Stati hanno finora espresso l'avviso che la materia anti-abuso debba rimanere una competenza degli Stati membri.

In relazione all'introduzione, nel testo della Direttiva, dell'articolo 4, par. 1, punto a) (i.e. obbligo di non riconoscere l'esenzione sui pagamenti deducibili nello Stato UE della fonte) è stato espresso a livello tecnico parere favorevole in occasione dei lavori preparatori che si sono tenuti a Bruxelles l'11 aprile 2013 presso le sedi della Commissione Europea, nel corso della quale i contenuti del progetto di modifica in questione sono stati anticipati alle delegazioni degli Stati membri. Inoltre, in considerazione dell'ampia condivisione manifestata dagli Stati membri, in occasione della predetta riunione, sia in ordine alle finalità della proposta di modifica che allo strumento da adottare per l'attuazione della stessa (vale a dire, l'inserimento di un'apposita previsione

all'interno della Direttiva), si ritiene che sussistano ragionevoli prospettive di conclusione dell'iter di discussione della proposta a condizione, tuttavia, che Lussemburgo e Belgio sciolgano le riserve di merito manifestate in seno ai lavori del Gruppo Codice di condotta e che non emergano posizioni di altri Stati che esprimano riserve su di un rapido avanzamento del dossier.

Quanto all'inserimento nella Direttiva di una clausola generale anti-abuso, ispirata ai principi enunciati nella Raccomandazione COM (2012)8806, in occasione della stessa riunione comunitaria dell'11 aprile 2013 da parte italiana è stato espresso l'avviso, a livello tecnico, che solamente mediante l'utilizzo di uno strumento di "hard law" (i.e. modifica espressa della Direttiva) sarebbe stata possibile l'adozione di un comportamento uniforme da parte degli Stati membri. Lasciare infatti la GAAR a livello di Raccomandazione non avrebbe garantito la repressione dei possibili fenomeni di abuso, quali quello delle società conduit-figlia UE.

L'introduzione di una clausola anti-abuso a livello comunitario appare preferibile rispetto alla norma nazionale, sotto il profilo dell'efficacia e tutela della concorrenza. Ciò in quanto il livello di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva sarebbe lo stesso in tutti gli Stati membri che, al contrario, lasciati liberi di legiferare autonomamente nella materia, potrebbero preferire una normativa meno stringente per evitare che gli imprenditori possano preferire altri Stati con legislazioni "più convenienti" per la condotta delle loro operazioni economiche.

Ad ogni buon fine, si suggerisce di tener conto anche dello stato di avanzamento dei lavori sull'articolo 80 della proposta di Direttiva COM (2011) 121 (c.d. Direttiva CCCTB).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di modifica della direttiva avrà un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati membri, che diversamente risentirebbero della riduzione complessiva delle imposte versate dalle parti interessate e delle deduzioni fiscali supplementari dei costi legati alla pianificazione fiscale e alle relative modalità. Non è possibile, tuttavia, quantificare puntualmente i benefici derivanti delle modifiche in parola che, tuttavia, avranno riflessi positivi sul gettito.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La modifica dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva Madre-Figlia mira a non pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di evasione.

L'introduzione dell'art. 1-bis nel testo della direttiva Madre Figlia comporta l'inserimento nel testo normativo dei contenuti della Raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 772/UE del 6 dicembre 2012. Ciò, pur non ravvisandosi profili di incompatibilità o contrasto, potrebbe comportare la necessità di un coordinamento formale fra le norme anti-abuso relative ai dividendi madre figlia e quelle di carattere generale contenute nell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 che potrebbe essere superato qualora quest'ultima norma dovesse essere modificata nella direzione indicata dal disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita (A.S. 1058).

La modifica all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva è volta ad applicare il principio di simmetria tra l'indeducibilità del pagamento nello Stato della fonte e l'esenzione dell'incasso nello Stato del beneficiario del pagamento di utili afferenti strumenti finanziari ibridi.

Ciò comporta un'analisi della disciplina posta dal TUIR in materia di reddito d'impresa allo scopo di verificare la piena rispondenza dell'art. 44, comma 2, lett. a), e 89, comma 3, del medesimo TUIR alla regola europea.

In particolare, pur essendoci piena compatibilità dei principi espressi in dette disposizioni con la disposizione de qua, potrebbe sorgere l'esigenza di un coordinamento del citato articolo 44, laddove subordina la non imposizione degli utili "nella misura in cui" sono deducibili per le società figlie, con quella dell'art. 44 del TUIR, secondo cui si considerano similari alle azioni gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR a condizione che la relativa remunerazione sia "totalmente" indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Si fa presente, infine, che la proposta di GAAR della Direttiva madre-figlia è in linea con l'articolo 167, comma 8-ter, del TUIR.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La materia non impatta con le competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Le proposte di modifica della Direttiva madre-figlia si valutano positivamente anche con riferimento alla trasparenza e alla semplificazione in quanto contribuiscono a creare un sistema di regole più certe, di oggettiva applicazione interpretazione, semplificando notevolmente l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'inserimento delle nuove disposizioni nel testo della Direttiva garantisce un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri, evitando possibili difformità tali da alterare la struttura del mercato interno.

Altro

--